

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18 ottobre 1990 – 18 ottobre 2015

GIORNATA DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali.
Problematiche attuali e sviluppi legislativi*
Roma, Sala San Pio X
3 ottobre 2015

*Litterae Apostolicae Motu Proprio datae «Mitis et Misericors Jesus»
quibus canones CCEO de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur*
S.E. Mons. DIMITRIOS SALACHAS
Esarca Apostolico per i cattolici di rito bizantino residenti in Grecia

COMUNICAZIONE

SOMMARIO: Nota preliminare; 1. La *ratio* ecclesiologica della promulgazione di due Motu Proprio; 2. La *ratio* della riforma della normativa; 3. L'unità di dottrina circa l'indissolubilità del vincolo matrimoniale; 4. Lo svolgimento del processo giudiziale in ciascuna eparchia; 5. Esclusa la via amministrativa; 6. Due principi pastorali; 7. Due criteri fondamentali della riforma; 8. Il diritto di appello; 9. Il processo matrimoniale più breve (*brevior*) davanti al Vescovo; Conclusione.

Nota preliminare

Il 15 agosto 2015 è stata promulgata la Lettera Apostolica "*Mitis et misericors Jesus*" data *Motu Proprio* dal Santo Padre Francesco, supremo Legislatore della Chiesa Cattolica, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel «Codice dei Canoni delle Chiese Orientali»; nella stessa data è stata promulgata anche la Lettera Apostolica "*Mitis Iudex Dominus Jesus*" data *Motu Proprio* sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel «Codice di Diritto Canonico» per la Chiesa latina. Entrambi i MP entreranno in vigore l'8 dicembre 2015.

Il Titolo XXVI del CCEO, Capitolo I, Articolo I: "Le cause per la dichiarazione della nullità matrimoniale" (cann. 1357-1377) è integralmente sostituito circa: il foro competente e i tribunali, il diritto di impugnare il matrimonio, l'introduzione e l'istruzione della causa, la sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione, il processo documentale e alcune

norme generali. Inoltre è stato aggiunto un nuovo articolo circa il processo matrimoniale più breve (*brevior*) davanti al Vescovo.

1. La ratio ecclesiologica della promulgazione di due Motu Proprio

Nel Proemio del MP «*Mitis et Misericors Jesus*», Papa Francesco riprende le stesse parole di Giovanni Paolo II nel Proemio del CCEO, tenendo conto della peculiare disciplina delle Chiese orientali circa il sacramento del Matrimonio:

«Il mio venerato predecessore, il santo pontefice Giovanni Paolo II, promulgando il Codice dei canoni della Chiesa orientali, ebbe a sottolineare: “Fin dall’inizio della codificazione canonica delle chiese orientali, la stessa costante volontà dei romani pontefici di promulgare due codici, uno per la chiesa latina e l’altro per le chiese orientali cattoliche, dimostra molto chiaramente che essi volevano conservare ciò che è avvenuto per provvidenza divina nella chiesa, cioè che essa, riunita da un unico Spirito, deve respirare come con i due polmoni dell’Oriente e dell’Occidente e ardere nella carità di Cristo come con un solo cuore composto da due ventricoli”. Seguendo anch’io la stessa scia, e tenendo conto del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese orientali, ho deciso di emanare con un motu proprio distinto le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali».

L’immagine poetica dei due polmoni che il Santo Padre ha usato è forse più eloquente di qualsiasi arida norma giuridica. È una espressione di profondo senso ecclesiologico circa l’unità e la diversità della Chiesa: unica fede, diverse discipline. La pubblicazione di due MP proprio nella stessa data indica anche la volontà del Legislatore di confermare la dichiarazione del Concilio Vaticano II nel decreto OE n.3, secondo la quale «*la Chiesa latina e le Chiese orientali godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi*».

2. La ratio della riforma della normativa

La nuova normativa corrisponde alle aspettative largamente emerse durante la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014 sulla famiglia, e mira a rendere più spedite ed efficaci le procedure per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cf. *Relatio Synodi*, n. 48).

«La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi -afferma il Pontefice nel Proemio del MP - ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l’applicazione del processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinché l’operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l’accertamento della verità sull’esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito».

3. *L'unità di dottrina circa l'indissolubilità del vincolo matrimoniale*

Sotto l'aspetto dottrinale, il MP «*Mitis et Misericors Jesus*», conferma che le Chiese orientali cattoliche, in conformità all'insegnamento del Signore, degli Apostoli e dei santi Padri, professano ed affermano l'unità e l'indissolubilità matrimonio, che nel matrimonio tra battezzati, conseguono una speciale stabilità in ragione del sacramento. La dottrina circa l'indissolubilità del matrimonio resta sempre intatta, poiché si tratta per tutti i Cattolici, Orientali e Latini, di una verità da credere per fede divina e cattolica, anzi questa dottrina risulta rafforzata dalla centralità del vescovo eparchiale, che in comunione con il vescovo di Roma, successore di Pietro, è il garante dell'unità della fede e della dottrina.

4. *Lo svolgimento del processo giudiziale in ciascuna eparchia*

Nel MP «*Mitis et Misericors Jesus*» emerge la volontà del Supremo Legislatore che il processo matrimoniale sia svolto in eparchia (in diocesi), di conseguenza la centralità del ministero del Vescovo in questa materia. Infatti esplicito è il riferimento alla dottrina dei santi Padri orientali, secondo la quale il Vescovo è giudice e medico. L'uomo, ferito dal peccato originale e dai propri peccati personali è una creatura caduta (*peptokòs*), da Cristo redenta, è un infermo, e con le medicine penitenziali ottiene da Dio, la guarigione, il perdono e viene riconciliato con la Chiesa.

Il Vescovo stesso nella sua Chiesa particolare, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole eparchie lo stesso Vescovo non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò vale specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.

Il can. 1359 del CCEO è stato riformulato nel modo seguente:

§1. *In ciascuna eparchia il giudice nel primo grado del giudizio per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo eparchiale, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.*

§2. *Il Vescovo costituisca per la sua eparchia il tribunale eparchiale per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale eparchiale o per diverse eparchie.*

§3. *Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere altri fedeli cristiani.*

§4. *Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale nell'eparchia o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del §2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.*

§5. *Il tribunale di primo grado per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente §3.*

5. Esclusa la via amministrativa

Il MP «*Mitis et Misericors Jesus*», nel descrivere il ruolo del Vescovo, esclude la via amministrativa, e conferma quella giudiziaria, proprio per garantire il carattere inviolabile della legge divina sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale ed evitare un eventuale lassismo e "relativismo dottrinale". «*Tutto ciò – afferma il Papa nel MP – che ho stabilito con questo motu proprio, l'ho fatto seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario*».

6. Due principi pastorali

Il MP «*Mitis et Misericors Jesus*», nel descrivere il ruolo del Vescovo, ricorre a due principi pastorali in vigore sin dall'antichità presso gli Orientali, cioè al principio dettato da san Basilio della cosiddetta "oikonomia" (= misericordia, filantropia) e al principio della cosiddetta "akribeia" (= rigore e stretta osservanza della legge). Qualora un fedele si rivolgesse alla Chiesa per sottoporre il suo caso matrimoniale, spetta anzitutto al Vescovo, munito della potestà giudiziale, di usare caso per caso il principio della "oikonomia" o il principio della "akribeia". Infatti è proprio il Vescovo che renderà conto a Dio delle anime a lui affidate.

Nelle Chiese orientali, afferma il MP «*Mitis et Misericors Jesus*», il Vescovo – costituito dallo Spirito Santo "eis typon kai tòpon Christou" (figura di Cristo e al posto di Cristo) – è anzitutto ministro della divina misericordia (*Episcopus enim praeprimis divinae misericordiae minister est*). San Basilio insegna che il Vescovo, come giudice, non applicherà indiscriminatamente misericordia o giustizia, ma solo dopo aver esaminato attentamente lo stato di salute spirituale del cristiano. Dopo aver effettuato una appropriata "diagnosi" dell'infermità spirituale, il Vescovo somministrerà l'adatta medicina spirituale per la terapia del malato. Nel processo matrimoniale il Vescovo applicherà la "akribeia" quando ciò richiede la fedeltà alla fede, ma applicherà la "oikonomia" quando la nullità emerge manifesta dall'esame della causa.

7. Due criteri fondamentali della riforma

Sotto l'aspetto procedurale, il MP «*Mitis et Misericors Jesus*», indica alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma:

1. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, ma è sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.

2. La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in primo grado viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.

8. Il diritto di appello

L'appello si può fare alla Sede Metropolitana, capitale della provincia ecclesiastica, che è un segno distintivo della primigenia forma della sinodalità nelle Chiese orientali.

Il can. 1359 §6 del CCEO è stato riformulato nel modo seguente:

«*Dal tribunale di primo grado si appella al tribunale metropolitano di secondo grado, salvo il disposto dei cann. 1064 e 1067, §5*».

Il can. 1064 del CCEO stabilisce:

§1. Il tribunale metropolitano, che non è distinto dal tribunale dell'eparchia del Metropolita, è tribunale di appello dalle sentenze dei tribunali eparchiali.

§2. Dalle cause trattate in primo grado di giudizio davanti al Metropolita o ad altro Vescovo eparchiale che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si deve appellare al tribunale da esso designato stabilmente con l'approvazione della Sede Apostolica, fermi restando i cann. 139 e 175.

Il can. 139 del CCEO stabilisce:

Il Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà fuori dei confini della propria Chiesa patriarcale e che non appartiene a nessuna provincia, scelga un Metropolita dopo aver consultato il Patriarca e con l'approvazione della Sede Apostolica; a questo Metropolita competono i diritti e i doveri di cui nel can. 133, §1, nn. 3-6 (dei Metropoliti nella Chiesa patriarcale).

Il can. 175 del CCEO stabilisce:

Queste Chiese (non patriarcali, non arcivescovili maggiori, non metropolitane) dipendono immediatamente dalla Sede Apostolica; però i diritti e i doveri di cui nel can. 159, nn. 3-8 (del Metropolita nelle Chiese metropolitane sui iuris), li esercita il Gerarca delegato dalla Sede Apostolica.

Il can. 1067, §5 del CCEO stabilisce:

L'appello da questo tribunale (tribunale di primo grado per diverse eparchie) si fa, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, presso il tribunale ordinario della Chiesa patriarcale; in tutti gli altri casi, invece, presso il tribunale designato stabilmente dal gruppo dei Vescovi di cui al §4, con l'approvazione della Sede Apostolica, o dalla stessa Sede Apostolica.

9. Il processo matrimoniale più breve (*brevior*) davanti al Vescovo

La novità più importante consiste nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente.

Nel Proemio del MP «*Mitis et Misericors Jesus*» si afferma che, «oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti». Tuttavia il Legislatore osserva: «*Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a*

rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina».

La procedura è stabilita nei canoni nuovi 1369-1373:

Can. 1369. Allo stesso Vescovo eparchiale compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:

1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Can. 1370. Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1187, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.

Can. 1371. Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomina l'istruttore e l'assessore e cita per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1372 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.

Can. 1372. L'istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.

Can. 1373 §1. Ricevuti gli atti, il Vescovo eparchiale, consultatosi con l'istruttore e l'assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.

§2. Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al più presto alle parti.

§3. Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita o da altro Vescovo eparchiale che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso designato stabilmente, dopo aver consultato il Patriarca o il Gerarca di cui al can. 175.

§4. Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al §3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti *a limine* con un suo decreto; se invece l'appello è ammesso, si rimetta la causa all'esame ordinario di secondo grado.

Il processo breve nelle Cause di nullità sotto l'autorità giudiziale del Vescovo è un segno che la Chiesa Cattolica intende venire incontro alla moltitudine di casi di persone in situazioni matrimoniali irregolari, applicando giustizia e misericordia, ma dopo aver esaminato attentamente i dati *in iure* e *in facto*, specie quanto appare manifesta la nullità del matrimonio. Non si deve imporre ai fedeli procedure pesanti, ma solo quelle necessarie per la *salus animarum*.

Conclusione

Pertanto dal momento che il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, le presenti regole del MP non intendono esporre minutamente l'insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle (cfr. art. 6 delle Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale).

Tra i due MP non ci sono punti di divergenza, ma di convergenza, tenendo però conto della peculiare disciplina delle Chiese orientali circa il sacramento del Matrimonio. Le regole procedurali unite ad entrambi i documenti sono una guida chiara a servizio dei Vescovi per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli.

In questa prospettiva, il Legislatore auspica che la eparchia, o diverse eparchie insieme, secondo gli attuali raggruppamenti delle Chiese orientali, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un *Vademecum* che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento del processo.

In fine, nella clausola finale, uguale in entrambi i Motu proprio, il Legislatore afferma che: «Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione».